

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RANALLI, IMBRIACO e ROSSANDA \*

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1984

#### Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e prestazioni diagnostiche

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Il decreto del Ministro della sanità del 13 aprile 1984, che attua la revisione del prontuario terapeutico nazionale, interviene negativamente nel campo della malattia, restringendo decisamente l'elenco dei medicinali esenti dal *ticket* ed allargando l'area dei farmaci gravati da questa tassa iniqua socialmente ed inefficace sotto il profilo della riduzione del consumo. Si tratta di uno strumento voluto dal Governo per recuperare una parte delle risorse tagliate sulla spesa farmaceutica per l'anno 1984, scaricando sui cittadini e soprattutto su quelli socialmente più deboli gli effetti negativi di un fondo sanitario nazionale ostinatamente sottostimato.

Tali disposizioni sono contrarie ai principi ed agli obiettivi della riforma sanitaria perchè colpiscono i cittadini nel momento

delicato del loro massimo bisogno di solidarietà e sostegno, quando cioè sono malati

2. I sindacati, interpreti di questo profondo e generale malcontento, avevano diffidato il Governo dall'emanare il decreto e a discutere con le forze sociali la nuova disciplina dei farmaci e dell'assistenza farmaceutica.

Il Governo ha, invece, rifiutato il confronto ed ha confermato la sua decisione, nel contesto di una offensiva più generale al potere di acquisto dei lavoratori dipendenti privati e pubblici e dei pensionati, attraverso il taglio della scala mobile e il rinvio della riforma fiscale.

Sono prevalse esclusive ragioni di bilancio, in danno di considerazioni sociali e umane, che non possono essere così violentemente disattese quando si tratta di

provvedimenti che riguardano la malattia e il diritto per tutti di potersi adeguatamente curare.

Il Governo ha la responsabilità di avere imposto, contro il parere delle Regioni e dell'ANCI, contro la dimostrazione della errata valutazione delle sue stime, al di fuori di una logica comprensibile, un taglio di oltre 2.500 miliardi di spesa farmaceutica e di circa 5.000 miliardi del fondo sanitario nazionale, creando nuove difficoltà al Servizio sanitario ed alla gestione delle unità sanitarie locali.

Di fronte alla insostenibilità di una decisione contestata in ogni ambiente, il Governo ha creduto di ovviare, in parte, alle risorse mancanti attraverso la estensione della partecipazione finanziaria dei cittadini alla spesa farmaceutica e lo stravolgimento del prontuario terapeutico nazionale.

Tale scelta non è accettabile nel merito, per gli effetti gravi che produce sulla comunità, senza peraltro determinare un efficace risanamento di tutto il settore dei farmaci, dalla produzione (manca ancora il progetto di riordino) alla distribuzione. Non è accettabile, in particolare, il metodo che si è voluto seguire, che ha escluso i sindacati da un confronto non solo richiesto sulla materia, ma anche reso necessario dal protocollo d'intesa Governo-sindacati del 14 febbraio 1984.

3. Il presente disegno di legge, quindi, si fa carico della vigorosa ed estesa protesta sociale, esplosa dopo il decreto ministeriale del 13 aprile 1984, e intende promuovere la revoca di queste abnormi disposizioni.

È necessario cioè ripristinare la situazione anteriore al 30 aprile 1984 creando le condizioni per la ripresa del dialogo Governo-sindacati e la determinazione di una nuova disciplina dell'assistenza farmaceutica, che nasca dal confronto e dalla attuazione complessiva di tutti i punti contenuti negli accordi sindacali.

Oltre che abrogare il predetto decreto ministeriale — obiettivo primario della presente proposta — si propongono contestualmente all'approvazione del Senato della Repubblica alcune altre misure, rese urgenti dalla carenza d'iniziativa del Governo o da scelte errate; in particolare:

l'abolizione del *ticket* sulla prescrizione farmaceutica (ricetta);

l'elevazione del limite di reddito esente ai fini del *ticket* per i pensionati ed i lavoratori dipendenti;

il blocco del prezzo dei singoli farmaci fino all'approvazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali, prodotti industrialmente;

la cancellazione dal prontuario terapeutico nazionale dei medicinali già ritenuti non classificabili secondo il criterio della precisa azione terapeutica dalla Commissione competente per il prontuario terapeutico nazionale.

Infine, onorevoli senatori, si ricorda al Governo che la revisione del prontuario terapeutico nazionale va fatta sulla base dei criteri fissati dall'articolo 30 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è abrogato.

Il decreto ministeriale 13 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 16 aprile 1984, *Supplemento straordinario*, recante disposizioni per la revisione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, è abrogato.

## Art. 2.

La lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente la quota fissa di lire 1.000 per ogni ricetta a carico dell'assistito, è abrogata.

## Art. 3.

Per la determinazione dei limiti massimi di reddito previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, da ciascun reddito di lavoro dipendente o di pensione si deduce la somma annua di lire 6.500.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

I limiti massimi di reddito previsti, ai fini della esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, dall'articolo 11, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sono elevati per i pensionati ultrasessantacinquenni da lire 4.500.000 a lire 8.000.000.

Ai fini del calcolo del reddito complessivo e della richiesta di esenzione dal pagamento

del *ticket* sui farmaci e sulle prestazioni diagnostiche strumentali e di laboratorio, sono esclusi i redditi esenti, di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto-legge 2 maggio 1984, n. 101.

#### Art. 4.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono cancellati dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale i prodotti farmaceutici che hanno prezzo più elevato tra prodotti eguali per contenuto e dosaggio di principi attivi e via di somministrazione.

Sono altresì cancellati, con uno o più atti amministrativi del Ministero della sanità, entro il 31 dicembre 1984, su parere della Commissione per il prontuario terapeutico, i preparati classificati nella categoria « varie » della lista predisposta dalla predetta Commissione e altre categorie di farmaci che non rispondono al criterio di sicura efficacia terapeutica richiesto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

#### Art. 5.

Fino alla approvazione del nuovo metodo di determinazione del prezzo dei medicinali è vietato ogni aumento del prezzo dei singoli farmaci.

#### Art. 6.

Alla minore entrata conseguente all'abrogazione del decreto ministeriale 13 aprile 1984 e alla abolizione della quota fissa di lire 1.000 sulle prescrizioni farmaceutiche si provvede, in sede di variazione di bilancio 1984, con una integrazione di pari importo del fondo sanitario nazionale 1984.